

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C N. 23/C (2001-2002)

Riunioni del

14 febbraio 2002
21 febbraio 2002

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 22/C - RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 2002

1 - APPELLO DEL BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARANO/FORIANO DEL 12.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. 43 del 20.12.2001)

L'A.S. Barano Calcio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania in relazione alla gara Barano/Foriano, disputata il 12 novembre 2001 per il Campionato Attività Mista (Juniores) e terminata con il risultato di 0-0.

La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Restituto Vincenzo in posizione irregolare perchè squalificato essendo stato espulso durante la gara Foriano/Lacco Ameno dello stesso campionato, come risultava dal Comunicato Ufficiale dell'8 novembre 2001, n. 29.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 20 dicembre 2001, dichiarava il reclamo inammissibile perché non redatto su carta intestata e senza timbro della società reclamante.

L'A.S. Barano Calcio appella tale decisione

L'appello è fondato. Non vi è, nella disciplina dei reclami contenuta nel Codice di Giustizia Sportiva nè in altra normativa federale, alcuna disposizione che richieda le modalità formali richieste dalla Commissione Disciplinare a pena di inammissibilità.

In ogni caso, eventuali dubbi sulla riconducibilità del reclamo alla A.S. Barano Calcio, potevano essere agevolmente dissipati, con opportuni accertamenti. Nella specie, comunque, la provenienza dell'atto era indubbia. L'atto di reclamo era sottoscritto dal presidente della società e l'autenticità della firma era facilmente controllabile dagli stessi atti relativi alla gara in contestazione. La firma sull'atto di reclamo, anche ad un esame superficiale, risulta conforme a quella apposta sulla distinta di gara, sulla richiesta di forza pubblica e sul referto arbitrale. In caso di ulteriori dubbi, infine, la Commissione Disciplinare avrebbe potuto prendere in esame la firma apposta sul foglio di censimento.

Il reclamo, inoltre, era contenuto in una busta su cui è stampato il logo della società reclamante (con ciò soddisfacendosi, almeno parzialmente, la insolita condizione di ammissibilità richiesta della Commissione Disciplinare).

L'appello va quindi accolto, con l'annullamento dell'impugnata decisione e con il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l'esame del merito.

La tassa di reclamo va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Barano Calcio di Barano di Ischia (Napoli) annullando l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo del Barano Calcio alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con rinvio degli atti alla suddetta Commissione Disciplinare per l'esame di merito. Ordina restituirsi la tassa.

2 - APPELLO DELL'U.S. A. TOMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STELLA JONICA TARAS/TOMA DELL'11.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 del 10.1.2002).

Il competente Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 13 dicembre 2001, in accoglimento del reclamo della società Stella Jonica Taras, assegnava

alla medesima la vittoria a tavolino per 2 - 0 della gara disputata l'11 novembre 2001, per il Campionato di Eccellenza, con la U.S. Toma, attuale reclamante, per aver quest'ultima contravvenuto alle vigenti disposizioni in materia di utilizzazione di un numero minimo di calciatori juniores.

In particolare l'originaria reclamante, trovando conforto in quanto riportato dagli atti ufficiali di gara, lamentava quanto segue: la società Toma aveva iniziato la gara schierando in campo il numero minimo richiesto di calciatori juniores, ovvero tre; al diciottesimo del secondo tempo un tesserato classe 1965 veniva sostituito da un tesserato classe 1983 (Galati), per cui gli juniores in campo divenivano quattro; al minuto trentunesimo del secondo tempo il calciatore juniores subentrato (Galati) veniva espulso per doppia ammonizione, per cui gli juniores schierati tornavano ad essere tre; tuttavia al trentaquattresimo del secondo tempo veniva sostituito un calciatore classe 1982 (Mercurtello) con un giocatore classe 1974, con la conseguenza che la Toma Maglie concludeva l'incontro schierando due soli calciatori juniores.

Il Giudice di prima istanza, disattendendo l'interpretazione fornita dall'attuale reclamante circa il precetto contenuto nell'invocato Comunicato n. 3, pag. 55, che testualmente recita "le società hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare almeno un giocatore nato dal 1° gennaio 1983 ed almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in poi. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo...", e quindi affermando che la ratio della norma è quella di garantire costantemente in campo la presenza di tre giocatori juniores, rispetto alla quale la sola espulsione diretta di uno di essi, ovvero un loro infortunio, allorché tutte le sostituzioni siano state effettuate, giustificano una deroga all'indicato obbligo generale ricadente su tutte le società, in accoglimento del reclamo della controparte, comminava alla Toma Maglie, attuale reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara, terminata sul campo con il punteggio di 0-0.

Investita della vertenza, la Commissione Disciplinare, con la decisione avversata, confermava il deliberato sanzionatorio di primo grado respingendo il reclamo della squadra salentina, la quale, da ultimo, con il gravame in trattazione, è insorta dinanzi a questa Commissione d'Appello, insistendo nella propria tesi, secondo cui l'espulsione di un calciatore juniores consente comunque di poter scendere, nel proseguo dell'incontro, sotto il minimo legale di calciatori under schierati in campo, e quindi concludendo per il ripristino del risultato di parità conseguito sul campo.

L'assunto dell'U.S. Toma non è condivisibile.

Come bene argomentato, infatti, dal Giudice Sportivo, lo spirito della prescrizione di cui si discute è chiaramente quello di garantire costantemente, nei limiti del possibile, la permanenza in campo di tre calciatori juniores.

Nel caso di specie è dirimente sottolineare che era stato espulso il quarto calciatore under in campo.

Il venir meno del minimo legale, con la sostituzione, avvenuta tre minuti dopo la suddetta espulsione, di un altro dei calciatori juniores, è stata, dunque, il frutto di una scelta tecnica del tutto volontaria e non obbligata della Toma Maglie, nel senso che quest'ultima, nonostante l'espulsione di un giocatore juniores, poteva continuare a schierarne regolarmente tre in campo ma sceglieva deliberatamente di sostituire uno di essi, in violazione quindi della prescrizione sopra richiamata e senza potersi avvalere della clausola residuale di salvaguardia dalla medesima prevista, da ritenersi applicabile solo quando l'espulsione provoca irrimediabilmente e, soprattutto, direttamente, l'impossibilità di rispettare l'obbligo dello schieramento minimo di giovani calciatori in campo.

Alla stregua delle riportate considerazioni il reclamo non può essere favorevolmente definito.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla società U.S. A. Toma di Maglie (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA POL. CARSOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE CARLIZZA UBALDO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. 37 del 10.1.2002)

La Pol. Carsoli propone reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 in data 10 gennaio 2002, con la quale veniva rigettato il ricorso avanzato dalla società suddetta avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato che aveva irrogato la squalifica per cinque gare al calciatore Carlizza Ubaldo in relazione alla gara Aielli/Carsoli del 5.12.2001.

L'attuale impugnazione è però inammissibile ai sensi dell'art. 40 n. 4 lett. d/d1 C.G.S..

Tale norma dispone che per la disciplina sportiva nell'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, è ammesso reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari o dai Giudici Sportivi di 2° Grado soltanto quando riguardino squalifiche per i tesserati od inibizioni per i Dirigenti che vadano oltre i dodici mesi.

Nel caso in esame al suddetto calciatore la squalifica è stata fissata in meno di un anno.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Carsoli di Carsoli (L'Aquila), ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d 1 C.G.S., e dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. OLIMPIC CALCIO CERNUSCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO LISSONE/OLIMPIC CALCIO CERNUSCO DELL'11.11.2001
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 10.1.2002)

Il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 22 novembre 2001, in relazione alla gara Pro Lissone/Olimpic Calcio Cernusco dell'11.11.2001, assegnava ad entrambe le società la perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, ritenendole entrambe responsabili dei fatti violenti verificatisi nel corso dell'incontro e che avevano costretto l'arbitro della gara a decretarne la sospensione, squalificava fino a tutto il 30.6.2002 il calciatore Davi Ivan (Pro Lissone); e per n. 4 gare ufficiali il calciatore Trani Antonio (Olimpic Calcio Cernusco) e comminava alla società Pro Lissone l'ammenda di L. 300.000 e all'A.S. Olympic Calcio Cernusco l'ammenda di L. 200.000.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, adito con separati atti dall'A.S. Olympic Calcio Cernusco e dalla Pro Lissone, accoglieva il reclamo della Pro-Lissone che chiedeva una mitigazione della squalifica al calciatore Davi Ivan, riducendola a tutto il 30.4.2002; in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'A.S. Olympic Calcio Cernusco, riduceva a L. 100.000 l'ammenda alla stessa comminata, mentre confermava la squalifica al calciatore

Trani Antonio per quattro gare ufficiali nonché la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2.

Ricorre a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Olympic Calcio Cernusco lamentando di non aver potuto esporre le proprie ragioni davanti al Giudice Sportivo di 2° Grado, in quanto inviato in luogo diverso dall'indirizzo di corrispondenza della società il telegramma di convocazione da parte del Giudice Sportivo di 2° Grado, e ciò in violazione degli artt. 27 e 33 comma 5 C.G.S.; chiedeva comunque un riesame dei referti arbitrali ritenuti imprecisi e con errate valutazioni.

Preliminarmente va osservato come l'avviso del Giudice di 2° Grado sia stato ricevuto da Addeo Raffaele, Presidente della A.S. Olympic Calcio Cernusco, e quindi regolarmente notificato.

Il reclamo in esame è inammissibile.

La C.A.F. è infatti competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari e dei Giudici Sportivi di 2° Grado, nonché della Commissione Tesseramenti e della Commissione Vertenze Economiche nei casi indicati nella parte III del C.G.S..

Ai sensi dell'art. 33.1 lett. d) possono impugnarsi le decisioni delle Commissioni Disciplinari per questioni attinenti il merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come Giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate.

L'A.S. Olympic Calcio Cernusco chiede invece un giudizio di terzo grado sul fatto, dopo le decisioni su di esso effettuate dal Giudice Sportivo di 1° Grado e dal Giudice Sportivo di 2° Grado; terzo grado sul fatto che è inammissibile davanti alla C.A.F., competente per soli motivi di legittimità.

L'inammissibilità del gravame inibisce a questa Commissione l'esame delle censure di merito.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso dell'A.S. Olympic Calcio Cernusco di Cernusco sul Naviglio (Milano), ai sensi dell'art. 33 n. 1 lett. d) C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL G.S. BOCCHIGLIERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORIGLIANO/BOCCHIGLIERO DEL 2.12.2001 (Delibera della Commissione, Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 63 del 14.01.2002)

Con atto 21 gennaio 2002 il Gruppo Sportivo Bocchigliero proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 14 gennaio 2002, con la quale si disponeva ripetersi la gara tra la A.S.C. Corigliano ed il G.S. Bocchigliero disputatasi il 2.12.2001, avendo viceversa il Giudice Sportivo (Com. Uff. 19 del 12 dicembre 2001) inflitto alla società Corigliano la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2.

Eccepeva la società appellante che i secondi giudici, avevano ommesso di valutare tutte le circostanze evidenziate dall'arbitro nel suo referto ed erano giunti alla conclusione, con motivazione contraddittoria, dell'assenza di una situazione oggettiva di gravità che potesse portare alla continuazione della gara pro-forma .

Osserva la C.A.F. che l'appello è fondato e va conseguentemente accolto.

Invero si evince in modo chiaro dal referto dell'arbitro e dall'allegato supplemento, che la situazione che si era venuta a creare durante lo svolgimento della gara de qua, era di una oggettiva gravità che metteva concretamente in pericolo l'incolumità del direttore di gara e dei calciatori.

Al contrario di quanto sostenuto dalla Commissione Disciplinare non si è trattato di un gesto di violenza isolata ed addebitabile ad un solo appartenente alla società Corigliano.

L'arbitro infatti ha segnalato un'altra aggressione (che non è stata per nulla valutata dai secondi giudici) di cui è rimasto vittima oltre quella posta in essere dall'assistente di parte, signor Rocco Michele, di cui si è detto.

Ma ciò che più conta nel convincere che si è trattato di un atteggiamento complessivo e oggettivo di violenza nei confronti del direttore di gara e degli atleti della squadra ospite è che gli aggressori (come ha riferito l'arbitro, e anche questa è una circostanza non valutata dai secondi giudici) sono riusciti a dileguarsi grazie alla attiva copertura fornita dagli spettatori presenti in tribuna.

Deve quindi sulla base delle considerazioni fin qui svolte accogliere l'appello, annullare la decisione impugnata per omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e conseguentemente ripristinarsi la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 12 dicembre 2001.

Va da ultimo disposta la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal G.S. Bocchigliero di Bocchigliero (Cosenza), annulla l'impugnata delibera ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva all'A.S.C. Corigliano la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata per 0-2. Ordina restituirsi la tassa.

6 - APPELLO DELL'U.S. MARIAN STRASATTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARIAN STRASATTI/ATLETICO VITA DEL 16.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 17.1.2002)

La U.S. Marian Strasatti di Marsala ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - di cui al Com. Uff. n. 34 del 16 gennaio 2002, relativa alla posizione irregolare del calciatore Zizzo Pietro - che comminava la sanzione di perdita della gara con la A.S. Atletico Vita di Trapani.

Sostiene la ricorrente che il suddetto calciatore era legittimato a prendere parte alla gara del 16 dicembre 2001 in quanto già regolarmente tesserato da oltre un mese a seguito di trasferimento dal Camporeale Calcio 2001.

Quanto sopra risulta smentito dalla nota in data 8.2.2002 del Comitato Regionale Sicilia, acquisita agli atti, nella quale si precisa che il calciatore Zizzo Pietro non è tesserato per la U.S. Marian Strasatti risultando tuttora tesserato per la A.C. Città di Alcamo che non avrebbe potuto trasferirlo alla società Camporeale 2001 per irregolarità della certificazione medica.

Consequentemente la decisione della Commissione Disciplinare non merita censura alcuna ed il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Marian Strasatti di Marsala (Trapani) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DEL CALCIATORE STRANO ORAZIO AVVERSO IL DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE ALLA SUA POSIZIONE DI TESSERAMENTO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 13.09.2001)

La Commissione Tesseramenti, con decisione di cui al Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 13.9.2001, deliberava la nullità del tesseramento del calciatore Strano Orazio per l'A.C.

Adrano e deferiva, tra l'altro, il calciatore Strano Orazio, l'A.C. Adrano e il Presidente pro-tempore della stessa, Sig. Leocata Nicolò.

Contro il deferimento il calciatore Strano Orazio ricorre a questa C.A.F..

L'appello deve essere dichiarato inammissibile, non essendo previsto, né ipotizzabile alcun gravame avverso il deferimento.

Al riguardo, va osservato che il deferimento ha soltanto la natura di atto di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una statuizione sanzionatoria, suscettibile di impugnazione.

È appena il caso di aggiungere che, dopo l'apertura del procedimento disciplinare per effetto del deferimento, il soggetto incolpato è posto in grado di svolgere in quella sede compiutamente le proprie difese e che, all'esito del procedimento stesso, qualora vengano irrogate sanzioni, potrà avvalersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal calciatore Strano Orazio e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.S. SORTINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS RARI NANTES/SORTINO DEL 15.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 17.01.2002)

La società reclamante segnalava la presunta posizione irregolare del calciatore Moncada Gianluca, nato il 15.12.1977, schierato dalla società Lib. Rari Nantes nella gara in epigrafe indicata, disputata contro la medesima Sortino Calcio, e terminata con il punteggio di 3 - 1 in favore dei padroni di casa di Siracusa.

La Commissione Disciplinare, esperiti gli opportuni accertamenti, respingeva il reclamo, osservando che il menzionato calciatore aveva titolo a prendere parte all'incontro di che trattasi, in quanto alla data della gara in esame risultava aver scontato la sanzione disciplinare residua - pari a tre gare - inflitta in relazione ad una gara di "Coppa Sicilia" - stagione sportiva 2000/2001.

Poiché, ad avviso dei Giudici di prima istanza, la società Lib. Rari Nantes (società militante nel campionato di promozione) nella corrente stagione, in seguito al passaggio di categoria, aveva diritto a partecipare alla "Coppa Italia", ne conseguiva che le sanzioni riportate nei tornei regionali dell'anno precedente andavano scontate nella prima squadra partecipante al Campionato di competenza, a norma delle vigenti disposizioni. I Giudici di prime cure, individuate le tre gare del campionato di Promozione cui il calciatore non aveva partecipato, rigettavano dunque il reclamo.

La A.S. Sortino Calcio ha interposto l'appello in trattazione.

Orbene, a parte la questione riguardante il torneo (Campionato di promozione o Coppa Italia) in cui andava effettivamente scontata la squalifica inflitta nell'anno precedente - tematica di cui non occorre fare cenno non essendo stata fatta oggetto di doglianza da parte della società reclamante -, resta la considerazione assorbente che l'appellante non ha portato a suo conforto elementi tali da far ritenere che all'evidentemente erronea inclusione in distinta del calciatore Moncada sia corrisposta una effettiva partecipazione del medesimo alla gara Rosolini-Rari Nantes del 21 ottobre 2001, e quindi un turno (dei tre inflitti) di squalifica risulterebbe, a dire della reclamante, non scontato.

I risultati degli accertamenti esperiti dalla Commissione Disciplinare non vengono efficacemente sovvertiti e pertanto anche le conclusioni raggiunte dalla medesima vanno confermate.

Alla stregua delle predette considerazioni la C.A.F, respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sortino Calcio di Sortino (Siracusa) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELL'A.S. CISCO COLLATINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CISCO COLLATINO/SPORTING PONTECORVO DEL 25.11.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 29 del 17.01.2002)

Con ricorso spedito il 24.1.2002 la A.S. Cisco Collatino ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul C.U. n. 29 del 17 gennaio 2002, che ha confermato le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo in relazione alla gara Campionato Allievi Cisco Collatino - Sporting Pontecorvo del 25.11.2001, e cioè la sanzione della perdita della gara da parte della società ospitante a causa della accertata non regolarità della misura delle due porte del campo di gioco.

Il ricorso si fonda su due motivi.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 24, comma 7 lett. b), C.G.S. e 54 delle N.O.I.F. sotto il profilo che la riserva scritta riguardante l'accertata irregolarità del campo di gioco sarebbe stata presentata oltre il termine massimo entro il quale avrebbe dovuto avere inizio la gara.

Con il secondo motivo si deduce il comportamento antisportivo della squadra avversaria e violazione dell'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F. sotto il profilo che la "rinuncia" alla disputa della gara di campionato da parte della Sporting Pontecorvo sarebbe stata anch'essa intempestiva, e quindi meritevole della punizione della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-2.

La ricorrente conclude per l'annullamento o la revoca della decisione impugnata, con remissione degli atti al Comitato competente per il recupero della gara non disputata ai sensi dell'art. 56 delle N.O.I.F., o eventualmente per la declaratoria di sconfitta a tavolino della Sporting Pontecorvo.

Sul primo motivo si osserva che l'applicazione dell'invocato comma 7 lett. b) dell'art. 24 C.G.S., secondo cui la riserva scritta va presentata "prima dell'inizio della gara", presuppone, ovviamente, che la gara abbia avuto – o poteva avere – inizio. Nella specie, viceversa, lo svolgimento della gara fu materialmente impedito da una circostanza che, in punto di fatto, è pacifica, e cioè dalla inagibilità del campo a causa dell'accertata irregolarità della misura delle porte.

Si aggiunga che il tempo di attesa le cui conseguenze si vorrebbero addossare alla squadra ospite fu invece dovuto alla disponibilità offerta da quest'ultima al fine di consentire, in qualche modo, l'opera necessaria per ricondurre le porte alla giusta dimensione e rivelarsi poi inutile.

Va detto, d'altra parte, che, secondo i principi generali, la decadenza da un diritto deve essere espressamente prevista, laddove, così nelle N.O.I.F. come nel C.G.S. non si rinvie norma alcuna che commini la decadenza dal reclamo nel caso in cui la riserva sia stata presentata oltre il termine di cui all'art. 54 delle citate N.O.I.F..

La doglianza va pertanto respinta.

Sul secondo motivo si osserva che la lagnanza viene prospettata per la prima volta in questa sede ed appare perciò inammissibile.

Essa sarebbe comunque priva di fondamento, dato che, per quanto già osservato in

ordine al primo motivo, non sembra configurabile una "rinuncia", da parte di una delle due squadre, ad una gara che non fu possibile disputare per ragioni obiettive.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Cisco Collatino di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.

10 - APPELLO DELL'A.P. MONTERUSCELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI VICO EQUENSE/MONTERUSCELLO DEL 2.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 32 del 17.1.2002).

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 6 dicembre 2001, in relazione alla gara Vico Equense/Monteruscello del 2.12.2001, infliggeva alla Pol. Vico Equense la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, ritenendola responsabile ex art. 12 comma 1 C.G.S. della mancata disputa della gara per la concomitanza con una gara di Calcio Femminile.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado accoglieva il reclamo della Pol. Vico Equense, che lamentava la conoscenza della stessa, come squadra ospitante, della contemporanea presenza di altra gara disputata sullo stesso campo senza alcuna autorizzazione; ordinava la ripetizione della gara Vico Equense/Monteruscello.

Ricorre a questa Commissione d'Appello Federale la A.P. Monteruscello preliminarmente sostenendo la violazione, da parte della Pol. Vico Equense, dell'art. 29 comma 5 C.G.S., non avendo essa adempiuto all'obbligo di trasmettere contestualmente alla A.P. Monteruscello copia dei motivi di doglianza inviati al Giudice Sportivo di 2° Grado.

Nel merito la società reclamante sostiene ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 12 comma 1 C.G.S., la Pol. Vico Equense della mancata disputa della gara del 2.12.2001 Vico Equense/Monteruscello.

L'appello è fondato e va accolto.

L'art. 29 comma 5 C.G.S. stabilisce che tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli organi competenti secondo il dettato dell'art. 34 C.G.S.. Copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte. Le verifiche effettuate hanno permesso di accertare che la Pol. Vico Equense non ha adempiuto a tale obbligo.

Ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S. tale violazione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo in seconda istanza presentato dalla Pol. Vico Equense al Giudice Sportivo di 2° Grado, la cui decisione va annullata senza rinvio.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.P. Monteruscello di Pozzuoli (Napoli), annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo proposto al Giudice Sportivo di 2° Grado dalla Pol. Vico Equense. Ordina restituirsi la tassa.

11 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 250 del 7.02.2002)

La Società Sportiva Calcio Napoli ha proposto reclamo avverso la delibera della

Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul Com. Uff. n. 250 del 7 febbraio 2002 con la quale, in relazione agli incidenti avvenuti durante la gara Napoli/Salernitana del 27.1.2002, è stata confermata la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e l'ammenda di €17.000,00 già inflitta dal Giudice Sportivo.

Sostiene la reclamante la erronea interpretazione dell'art. 11 C.G.S. in quanto le esimenti e le attenuanti previste dal comma 5 del medesimo articolo dovrebbero trovare applicazione anche nell'ipotesi di squalifica del campo di gara e non solo ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria. Inoltre il fatto obiettivo del lancio di un razzo verso una zona degli spalti occupata dagli stessi sostenitori del Napoli sarebbe avvenuta per motivi estranei alla partita in corso e comunque non avrebbe prodotto una situazione di panico, come invece riferito dal collaboratore dell'arbitro.

Osserva questa Commissione che le motivazioni adottate dalla Commissione Disciplinare vanno pienamente condivise. Infatti, pur dovendosi ammettere la fondatezza della tesi secondo la quale le esimenti e le attenuanti previste dal comma 6 del citato articolo 11 possono trovare applicazione anche nei confronti della sanzione della squalifica del campo e non solo per quel che riguarda le sanzioni pecuniarie, nel caso specifico la gravità e la qualità dei fatti violenti posti in essere dai sostenitori del Napoli durante il corso di tutta la gara, culminati con la pericolosissima esplosione di un razzo lanciato fra gli spettatori, impediscono, in concreto, la possibilità di attenuare le sanzioni fino al punto di limitarle ad una semplice ammenda.

D'altra parte la pur fattiva e documentata collaborazione posta in essere dalla S.S.C. Napoli deve considerarsi sostanzialmente annullata - in un giudizio di prevalenza - dalla specifica recidiva che grava a carico della società stessa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dispone incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

12 - APPELLO DELL'ALLENATORE LENTINI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'1.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 7.01.2002)

La C.A.F. rimette gli atti dell'appello, come innanzi proposto dall'allenatore Lentini Roberto, all'Ufficio Indagini per accertamenti.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 23/C - RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2002

- 1 - APPELLO DEL C.S. R. MORANDI OSTIA PONENTE AVVERSO DECISIONI SEGUITE GARA PALOCCO/R. MORANDI OSTIA PONENTE DEL 25.11.2001**
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Uff. n. 43 del 10.1.2002)

- 2 - APPELLO DEL CALCIATORE BELLINCAMPI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.11.2006 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RUOLI DELLA F.I.G.C.**
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 43 del 10.1.2002)

- 3 - APPELLO DEL CALCIATORE LAZZARI ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.11.2006 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RUOLI DELLA F.I.G.C.**
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 43 del 10.1.2002)

Con separati ricorsi, la Società Sportiva R. Morandi/Ostia Ponente ed i calciatori Bellincampi Mirko e Lazzari Alfonso, tesserati per la predetta società, hanno impugnato le decisioni adottate alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio che, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 10 gennaio 2002, aveva inflitto alla Soc. R. Morandi Ostia Ponente la sanzione dell'ammenda di euro 2.582,00 modificando la sanzione di esclusione dal Campionato confermando tutte le altre sanzioni adottate dal Giudice Sportivo a carico dei tesserati del C.S. R. Morandi in relazione alla gara Palocco/R. Morandi del Campionato di 1ª Categoria, disputata il 25.11.2001.

La S.S. R. Morandi si duole delle conseguenze dannose che il provvedimento di squalifica del campo comporta per una società dotata di scarse risorse finanziarie, consistenti da un lato nel notevole incremento delle spese da affrontare per la prosecuzione dell'attività e d'altro lato nell'aumento dei rischi connessi con i trasporti necessari per raggiungere le sedi di svolgimento delle gare, effettuati esclusivamente con autovetture dei dirigenti e giocatori. Chiede la riduzione della squalifica del campo e della sanzione pecuniaria, invocando quale attenuante il fatto che gli episodi in questione si sono verificati in occasione di una gara disputata in campo avverso.

Il Bellincampi chiede la revoca della squalifica a tutto il 29.11.2006 inflittagli in primo grado dal Giudice Sportivo, sostenendo la propria assoluta innocenza e riproponendo nei motivi di gravame una ricostruzione dei fatti del tutto contrastante con il referto dell'arbitro, già prospettata nel reclamo alla Commissione Disciplinare e da questa disattesa sulla base del supplemento di rapporto fornito in quella sede dal direttore di gara.

Il Lazzari nega ogni responsabilità, indicando alcuni testimoni che ne dovrebbero confermare l'estraneità ai fatti, già sostenuta davanti alla Commissione Disciplinare.

I tre ricorsi, che vanno preliminarmente riuniti per connessione oggettiva, sono inammissibili ai sensi dell'art. 35 n. 1 C.G.S., in quanto fondati su questioni attinenti esclusivamente al merito. Quello della Società R. Morandi propone infatti motivi riguardanti le con-

sequenze derivanti dalla squalifica del campo di giuoco irrogata dal primi giudici e non contiene, nei confronti della delibera impugnata, alcuna censura che possa ricondursi ai motivi tassativamente elencati nel citato art. 35 n. 1 C.G.S.. Quelli dei calciatori prospettano invece, come si è detto, una ricostruzione dei fatti contrastante con quella che risulta dagli atti ufficiali (referto dell'arbitro, supplemento di rapporto e dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso del procedimento di secondo grado). La valutazione di merito di tali atti, già esaustivamente compiuta dalla Commissione Disciplinare con delibera nei cui confronti i ricorrenti neppure eccepiscono la sussistenza di vizi attinenti a violazione di norme o carenza di motivazione, non può essere riproposta con ricorso alla C.A.F. per espressa e tassativa disposizione del C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal C.S. R. Morandi Ostia Ponente di Ostia Lido (Roma) e dai calciatori Bellincampi Mirko e Lazzari Alfonso, li dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi le relative tasse.

4 - APPELLO DELL'A.S. CAVALIERE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004, INFLITTA AL CALCIATORE IADELUCA GABRIELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 17. 1.2002)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 22 novembre 2001 il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica condannava l'accompagnatore della A.S. Cavaliere Sciò Giacinto all'inibizione fino al 31.3.2002, l'allenatore Proietti Maurizio ed il calciatore Iadeluca Gabriele della stessa squadra alla squalifica, rispettivamente, fino al 31.3.2002 e fino al 30.6.2004 per il comportamento ritenuto riprovevole dagli stessi tenuto in occasione della gara Cavaliere / Albula del 18.11.2002.

Impugnava la decisione la società assumendo che i propri tesserati Sig. Sciò e Sig. Proietti (che in precedenza erano entrati in campo per soccorrere un calciatore rimasto a terra a seguito di uno scontro di gioco e che per questo erano stati apostrofati dall'arbitro con l'espressione "siete incivili") avevano reagito al comportamento "persecutorio" dello stesso arbitro (al quale avevano fatto presente che avrebbero segnalato il suo comportamento a chi di competenza); facendo presente, quanto al calciatore, che questi non era stato ammonito e che, sostituito al termine del primo tempo, non aveva potuto tenere la condotta offensiva e violenta descritta nel referto.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento della sanzione inflitta allo Iadeluca e la "rimozione" dal referto arbitrale, in quanto false, di espressioni attribuite al Sig. Proietti ed al Sig. Sciò.

All'esito del relativo procedimento il Giudice Sportivo di 2° Grado respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 29 del 17 gennaio 2002) rilevando come dal referto di gara emergessero con certezza le proteste, le frasi offensive e gli spintoni dati dai Sigg. Sciò e Proietti all'arbitro, nonché l'espulsione (per frasi ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro) dello Iadeluca e lo schiaffo al volto da questi dato allo stesso arbitro; arbitro che, sentito personalmente, aveva confermato con giudizio di assoluta certezza di essere stato colpito al volto dallo Iadeluca.

La società proponeva appello limitatamente alla squalifica del calciatore obiettando che l'arbitro era incorso in errore; che in realtà lo Iadeluca era stato sostituito al termine del primo tempo e che lo schiaffo gli era stato dato da altro calciatore, esattamente da Di Virgilio Riccardo. Faceva presente, in ogni caso, che la sanzione inflitta allo Iadeluca (da irrogare invece al Di Virgilio) era particolarmente severa e meritava di essere ridotta.

Chiedeva, pertanto, il proscioglimento dello Iadaluca e la condanna del Di Virgilio a sanzione più mite.

L'appello proposto, che prende le mosse da una insufficiente motivazione da parte del Giudice Sportivo di 2° Grado della propria decisione e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1° lettera c), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito.

A norma dell'art. 31, lettera A), paragrafo a1), C.G.S. il rapporto dell'arbitro (per ciò che qui interessa) fa "piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Ne consegue che lo Iadaluca, indicato nel referto dell'arbitro come l'autore delle espressioni ingiuriose e dello schiaffo indirizzati allo stesso arbitro, deve essere ritenuto colpevole della violazione contestatagli.

Da aggiungere che le perplessità sollevate dalla A.S. Cavaliere in merito ad un (sempre possibile) scambio di persona in cui sarebbe incorso l'arbitro sono state vanificate dalle dichiarazioni rese in corso di giudizio dallo stesso arbitro; dichiarazioni secondo le quali il calciatore resosi (poco nobile) protagonista degli insulti e dello schiaffo deve essere identificato con assoluta certezza nello Iadaluca.

Non è seriamente contestabile, dunque, che ad essere ritenuto responsabile della violazione in contestazione debba essere questo calciatore, anche perché (è il caso di osservare più per completezza che per effettiva necessità) la circostanza che fa dire alla società che l'arbitro è incorso in errore, e cioè la mancanza nella lista della squadra della crocetta indicante l'espulsione in corrispondenza del nominativo dello Iadaluca, ben può essere spiegata in mille altri modi che non ricorrendo allo scambio di persona.

L'appello proposto dalla A.S. Cavaliere va dunque respinto. Va respinto anche per ciò che riguarda l'entità della sanzione. Non può disconoscersi che è, in effetti, particolarmente severa. E, ben proporzionata, tuttavia, alla reale gravità della condotta di cui si è reso protagonista lo Iadaluca, che non contento di aver rivolto espressioni pesantemente ingiuriose all'arbitro, non ha esitato a mollargli un sonoro ceffone al momento di essere espulso. Al di là di ogni possibile valutazione sulla decisione dell'arbitro di espellerlo, sta di fatto che il mancato rispetto di una sua decisione ed il manifestare il proprio dissenso con comportamento violento è quanto di più riprovevole possa ipotizzarsi nello sport: atteggiamento del genere è la negazione di quella lealtà e correttezza che sono e devono essere l'essenza stessa dello sport e l'espressione più genuina di chi lo pratica.

La perfetta adeguatezza della sanzione inflitta alla gravità della condotta esclude, in definitiva, che l'appello proposto possa essere accolto.

La relativa tassa va, di conseguenza, incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Cavaliere di Camerata Nuova (Roma) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELLA S.P. SANGIOVANNESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGIOVANNESE/MESOLA DEL 9.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 27 del 17.1.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 27 del 17 gennaio 2002, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Mesola F.C. annullava la sanzione sportiva, a carico della predetta società, della perdita per 0-2 della gara Sangiovese/Mesola del 9.12.2001, ordinandone la ripetizione.

La Commissione osservava che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato di essere stato "spinto dal calciatore Bellini, capitano del Mesola F.C., a due mani, con forza al petto,

senza avere provato dolore e riportato danni fisici e di essere caduto a terra in quanto sorpreso da tale gesto” e di avere perciò, sospeso la gara.

Questo episodio è stato, pertanto, ritenuto un fatto isolato che non ha “creato uno stato di pericolo incontrollabile, tale da giustificare la sospensione dell’incontro”.

La S.P. Sangiovese proponeva appello alla C.A.F., avverso la predetta pronuncia deducendo l’illogicità ed errorietà della motivazione circa l’applicazione dell’art. 12 comma 4 lettera b) C.G.S..

All’odierna udienza non compariva nessuna parte interessata, nonostante la ritualità delle comunicazioni.

Il gravame è infondato e va disatteso.

L’art. 12 comma 4 C.G.S. attribuisce agli organi di Giustizia sportiva il potere di stabilire se fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, come quello in esame hanno avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara, al fine dell’adozione delle decisioni indicate nelle lettere a), b), c) del predetto comma.

Nel caso di specie, la Commissione, con congrua e condivisibile motivazione, ha spiegato, come detto in precedenza, la “ratio” della decisione di fare ripetere la gara.

Nel gravame non viene fatto cenno al contenuto delle dichiarazioni dell’arbitro in data 14.1.2002, e si fa, invece, esclusivamente riferimento a sue dichiarazioni rese al maresciallo dei carabinieri e a Dolcetti Antonio, dirigente della S.P. Sangiovese, “di non essersi sentito più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara”, delle quali non vi è traccia in atti.

Ne consegue che va confermato la decisione della Commissione di seconda istanza.

Al rigetto dell’appello consegue l’incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.P. Sangiovese di San Giovanni d’Ostellato (Ferrara) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL CLUB WASKEN BOYS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI WASKEN BOYS/S. BERNARDO DEL 16.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 del 17.1 .2002)

Con atto 24 gennaio 2002 la società Club Wasken Boys proponeva appello avanti questa Commissione avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica, pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 17 gennaio 2002, con la quale veniva confermata la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado di infliggere all’attuale reclamante la punizione sportiva della perdita della gara Club Wasken Boys/S. Bernardo del 16.2.2001 per 0-2, per impraticabilità del terreno di gioco, a causa della non sufficiente “segnatura” delle linee perimentali.

Deduceva l’appellante che la dichiarazione di impraticabilità del terreno di giuoco da parte dell’arbitro della gara tra la Wasken Boys e la S. Bernardo che si sarebbe dovuta svolgere il 16.12.2001 non sarebbe avvenuta nel rispetto delle procedure previste dalle “Regole del Giuoco del Calcio” (regola 1, III pag. 149).

Preliminarmente ritiene la C.A.F. opportuno ribadire il principio in base al quale il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara.

Ma è anche opportuno aggiungere che a tale giudizio l'arbitro deve pervenire a conclusione del rigoroso espletamento delle procedure previste dalle "Regole del Giuoco del Calcio" ed in particolare dalla regola 1 relativa alla "Impraticabilità del terreno di giuoco".

Orbene non risulta sulla base di quanto lo stesso direttore di gara ha annotato nel suo referto che tali procedure siano state rispettate dal direttore di gara.

In particolare non risultano essere stati posti in essere gli incumbenti indicati ai punti 2 e 3 del citato articolo sulla "Impraticabilità del terreno di giuoco" nella parte in cui prevede che tali attività avvengano alla presenza dei capitani della squadra.

Osserva ancora la C.A.F. che un'attività che si reputa come assolutamente decisiva al fine della formulazione del giudizio circa la impraticabilità del terreno di giuoco, quale è di certo il sopralluogo del campo, sia stata posta in essere dall'arbitro autonomamente e non con la simultanea presenza dei capitani delle squadre come espressamente e tassativamente richiesto dalle norme che regolano la materia (cfr. "Regole del Giuoco Calcio" regola 1 - III pag. 149).

Deve quindi concludersi ritenendo che la dichiarazione di impraticabilità del terreno di giuoco operata dall'arbitro designato a dirigere la gara Wasken Boys - S. Bernardo fissata per il 16.12.2001 sia avvenuta in violazione delle norme più volte richiamate e sia pertanto da giudicare inefficace e che quindi debba disporsi l'effettuazione della gara non disputata e che a tal fine deve rinviarsi al Comitato Provinciale di Lodi per la fissazione della data della gara. Va da ultimo disposta la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Club Wasken Boys di Lodi, annulla l'impugnata delibera disponendo l'effettuazione della gara suindicata. Dispone restituirsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DELLA U.S. NOTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOTO/NETINA DEL 25.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 del 24.1.2002)

La Unione Sportiva Noto Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 24 gennaio 2002, con la quale veniva inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2 a favore della A.S. Netina (gara del 25.11.2002 del Campionato di 1ª Categoria) per avere utilizzato come assistente dell'arbitro di parte il calciatore Vaccarisi Giovanni sprovvisto dell'autorizzazione imposta dall'art. 34 N.O.I.F. per i calciatori quindicenni.

Ritiene questa Commissione che il calciatore quindicenne non è abilitato a svolgere le funzioni di assistente dell'arbitro, (regola n. 6 delle Regole del Giuoco Calcio) a prescindere dal possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 34 N.O.I.F., che, peraltro, nella specie il Vaccarisi non aveva ancora ricevuto.

Sostiene la ricorrente che il Vaccarisi era regolarmente tesserato al momento dell'utilizzo come assistente dell'arbitro, funzione per la quale non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 34 N.O.I.F. ricevuta peraltro dopo tre giorni.

A sensi dell'art. 12 n. 5 lett b) C.G.S., che prevede la sanzione della perdita della gara alla società che utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti che comunque non ne abbiano titolo, l'U.S. Noto è stata correttamente sanzionata con la sconfitta per 0-2 "a tavolino".

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Noto di Noto ed ordina l'incameramento della tassa.

8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S. ATLETICO CACADDA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.11.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PIRICA GIOVANNI E DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 INFLITTA AL SIG. PIGA IVANO FRANCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 24 del 10.1.2002)

La A.S. Atletico Cacadda ha proposto "richiesta di revocazione" avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna di cui al Com. Uff. n. 24 del 10 gennaio 2002 relativa al gara Gruppo A/Atletico Cacadda del 25.11.2001, ritenendo ricorrente l'ipotesi dell'errore di fatto, avendo la Commissione Disciplinare stessa omesso di sentire i rappresentanti della ricorrente.

Appare evidente che la fattispecie di che trattasi non rientra fra quelle per le quali è ammesso il giudizio di revocazione in quanto la delibera della Commissione Disciplinare avrebbe potuto essere oggetto di appello alla C.A.F.. Peraltro, anche a voler considerare l'abnorme richiesta di revocazione come atto di appello, ne deve essere dichiarata l'innammissibilità in quanto proposto ben oltre i termini previsti.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'A.S. Atletico Cacadda di Tempio Pausania (Sassari). Ordina incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

9/10 - APPELLI DEL SIG. LUIGI CORIONI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA' BRESCIA CALCIO, E DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - IN RELAZIONE ALL'ART. 6 BIS, COMMA 1, C.G.S. PREVIGENTE E ART. 10, COMMA 1, NUOVO C.G.S. - E AI SENSI DELL'ART. 6, C.G.S. PREVIGENTE E ART. 2 COMMA 4, NUOVO C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n 220 del 17.01.2002)

La C.A.F., su richiesta delle parti, rinvia gli appelli come sopra indicati, alla riunione del 7.3.2002.